



# REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DEL COMUNE DI ARGENTA

## TITOLO 1 Disposizioni generali

### Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento

1. Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato contadino del Comune di Argenta in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie.
3. Ai sensi del D.LGS. 18/5/2001 n. 228 art. 4 comma 7, del D.M. 20/11/2007 e del D.LGS. 31/3/1998 n. 114 art. 4 comma 2 lett. d), alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli non si applica la disciplina di cui allo stesso D.LGS. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

### Art. 2 - Definizioni

Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per **coltivazione del fondo**, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si **considerano imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Al fine del presente regolamento si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2083 del C.C. , si definisce coltivatore diretto del fondo colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il Coltivatore diretto raggruppa in sé il ruolo di "conduttore" del fondo e di "gestore" del medesimo (organizzazione dei fattori di produzione e assunzione del rischio imprenditoriale).

Per **azienda agricola biologica** si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i. .

### **Art. 3 - Finalità**

Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

## **TITOLO II**

### **Caratteristiche e funzionamento del mercato contadino**

#### **Art. 4 - Area e caratteristiche generali del mercato**

1. Il luogo di svolgimento del mercato contadino è situato su area pubblica in P.zza Marconi .  
L'area specifica verrà successivamente individuata con apposito atto amministrativo che tenga conto anche del rispetto delle norme in materia di viabilità e sicurezza stradale.
2. L'area messa a disposizione per lo svolgimento del mercato contadino e pari ad un massimo di 310 mq, comprensivi degli eventuali ingombri degli automezzi a servizio del banco di vendita ed i posteggi dovranno avere una dimensione minima di 20 mq.
3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle associazioni di categoria dei produttori agricoli o di altre associazioni, è possibile individuare ulteriori aree, da destinare a mercati sperimentali di vendita diretta di prodotti agricoli.
4. Il mercato contadino si svolgerà con frequenza settimanale. Le giornate di svolgimento, gli orari di vendita e di accesso sono stabiliti con specifico atto amministrativo.
5. Merceologia dei prodotti viene definita nel successivo art . 10 .
6. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione gratuita prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

#### **Art. 5 Soggetto di coordinamento e gestione**

1. Il regolare svolgimento del mercato è garantito da un soggetto gestore di cui al comma 2 dell'art.1 del DM 20-11-07, cui compete il rispetto del presente regolamento. Tale soggetto non deve essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. La selezione del soggetto gestore avviene attraverso bando pubblico sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi prioritari che seguono:
  - a) l'indicazione della gamma e della qualità dei prodotti agricoli posti in vendita, con particolare attenzione per i prodotti provenienti da attività di agricoltura biologica, lotta integrata, marchi di qualità DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. Verranno considerati con particolare attenzione i progetti che promuovono prodotti agricoli d'eccellenza locale.
  - b) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
  - c) il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
  - d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
  - e) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.
4. Il soggetto agisce nei confronti dell'amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.

#### **Art. 6 - Presentazione del progetto**

1. Il competente settore sviluppo economico definisce ed attiva la procedura di bando pubblico per la valutazione del progetto di mercato, redige la graduatoria e, conseguentemente, al termine dell'iter istruttorio, determina il soggetto gestore vincitore.
2. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, affida la concessione dell'area del mercato contadino al soggetto gestore vincitore della procedura di cui al precedente comma 1).

#### **Art. 7 - Durata della concessione**

1. La concessione di cui all'art. 6, comma 2, ha una durata massima di anni quattro .

#### **Art. 8 – Soggetti ammessi alla vendita**

1. Il Soggetto gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento.
2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nei seguenti ambiti territoriali in ordine di priorità:
  - a) della provincia di Ferrara
  - b) province limitrofe allo scopo di arricchire la gamma dell'offerta merceologica non rappresentata da parte di aziende agricole della provincia di Ferrara;
  - c) territorio della Regione Emilia Romagna.
3. Il soggetto gestore può ammettere al mercato contadino anche operatori agricoli provenienti da Regioni diverse dall'Emilia Romagna, ma saranno presenti come "aziende ospiti" per un limitato numero di presenze, pertanto non in modo permanente, in assoluto subordinate rispetto alle disponibilità di aziende di cui al precedente comma 2) e solo al fine di promuovere prodotti tipici che non sono offerti da aziende presenti ed appartenenti ai territori elencati al precedente comma.
4. Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che effettuino la vendita di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01;

5. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;

6. I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs 228/2001 e devono aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento.

7. L'azienda agricola che vende nel mercato deve:

- attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta,
- attenersi al controllo igienico-sanitario rispetto alle specifiche leggi di settore con esposizione nel punto vendita della documentazione ed il rispetto degli obblighi formativi ove previsti;
- operare nel rispetto delle regole e delle leggi inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- aderire ad almeno una delle iniziative promosse dal Comune o dal soggetto gestore riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- proporre, su richiesta dell'ente organizzatore, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari.....)sempre nel rispetto delle norme sanitarie.
- l'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta.

#### **Art. 9 - Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione**

1. Il Soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:

- a) ammettere la partecipazione al mercato, anche secondo la stagionalità dei prodotti, gli agricoltori unicamente in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 del regolamento;
- b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- d) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori;
- e) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico;
- f) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;

- h) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- i) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
- l) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- m) definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato.

### **Articolo 10 – Produzioni commercializzate**

1. I prodotti dei quali è consentita la vendita nel mercato contadino di Argenta sono i seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i. . Nel caso di prodotti agricoli animali trasformati si devono intendere come prodotto base gli animali allevati di origine aziendale.
- c. erbe officinali e aromatiche
- d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche)

2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- Verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottolii, sottaceti
- forno dolce e salato
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci

- funghi e tartufi
- vino e birra
- piante e fiori
- carne di lagomorfi e pollame
- carne di altre specie rispetto al punto precedente
- prodotti della pesca e dell'allevamento ittico

Il prodotto proposto e venduto deve:

- essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo". Nel caso di prodotti derivanti dalla trasformazione di animali, dovranno provenire dal proprio allevamento aziendale;

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nella regione Emilia Romagna.

Con apposita cartellonistica dovranno essere resi visibili le indicazioni relative alla razza degli animali allevati, preferibilmente di razze regionali autoctone, ed all'azienda di origine.

I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali.

I prodotti devono avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e le specifiche norme in materia di igiene e salubrità degli alimenti, adottando i relativi manuali di autocontrollo e di rintracciabilità.

Dovranno essere evidenziati i prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

### **Articolo 11 - Modalità di vendita**

- 1) Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto gestore a ciascun operatore;
- 2) Considerata la collocazione in un contesto urbano di particolare pregio storico e architettonico, è fatto obbligo di mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato.
- 3) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nelle immediate vicinanze o in accordo con il Comune, secondo le disposizioni indicate dal Comando di Polizia Municipale, nell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi;

4) In ogni caso gli operatori devono:

a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

5) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita, degustazione e tutte quelle connesse all'esercizio dell'attività che riguardino la salubrità dei prodotti e la salvaguardia della salute pubblica connessa alle medesime attività, devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

6) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

7) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, la tipologia merceologica e l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale), ed eventuali aggettivi e caratteristiche mediante l'uso di un apposito cartellino uniforme o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

8) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe e siano state ottenute le necessarie autorizzazioni in materia, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. In ogni caso le emissioni sonore dovranno tener conto dei limiti di cui alle vigenti norme in materia.

## **Articolo 12 - Partecipazione economica degli operatori del mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso**

1. Gli agricoltori del mercato che operano direttamente su posteggio sono tenuti al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP).

2. Il pagamento del COSAP avverrà secondo le norme e le modalità amministrative vigenti, anche in più rate annuali.

3. L'onere di raccogliere e versare il canone è in capo al soggetto gestore che, come concessionario dell'area, dovrà farsi carico di eventuali inadempienze.

4. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore, anche in questo caso dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti.

## **TITOLO III**

### **Obblighi degli operatori e funzioni di controllo**

### **Articolo 13 - Disciplina amministrativa e controlli e modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel regolamento di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
3. Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare. Il Soggetto gestore è responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento e collabora con l'Amministrazione Comunale per le funzioni di controllo.
4. L'operatore ammesso alla vendita nel mercato viene obbligatoriamente escluso nei seguenti casi :
  - a) perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
  - b) perdita e/o mancata dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, e di tutte le normative specifiche in vigore.
  - c) mancata corresponsione del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP) nei casi e secondo le norme ed i regolamenti comunali vigenti in materia.
5. La partecipazione al Mercato da parte degli imprenditori agricoli, può essere sospesa o revocata, a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare, nonché con la normativa di riferimento in materia, su segnalazione del gestore.

In caso si accertino violazioni da parte di un operatore ammesso al mercato, agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, il Comune procede come segue:

- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi. Nei casi in cui la violazione sia relativa al rispetto di norme igienico sanitarie e/o a disposizioni che pregiudichino una corretta partecipazione al mercato, fatti salvi i casi di esclusione obbligatoria di cui al precedente comma 4) , la diffida può essere accompagnata con una sospensione dell'attività nel mercato sino alla cessazione dei comportamenti non conformi.
- b) nel caso in cui l'operatore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla formalizzazione dell'esclusione dal mercato dandone comunicazione al gestore. Il soggetto gestore è responsabile nel garantire il rispetto del provvedimento di esclusione.

7. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, ed alla Polizia Municipale, l'effettuazione di verifiche anche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

8. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.

**Art. 14 - Provvedimenti nei confronti del soggetto gestore: Sospensione del mercato e/o revoca della concessione.**

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- d) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
- e) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- f) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- g) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
- h) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
- i) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qual'ora non autorizzata;
- j) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

2. In caso si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, dal soggetto gestore del mercato degli agricoltori su area pubblica, il Comune procede come segue:

- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
- b) nel caso il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'affidamento;
- c) nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.

3. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.

### **Art. 15 - Validità del Regolamento**

1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

### **Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
LEONI SARA

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

---

### Relazione di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 03-08-2010 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, DLgs18.08.2000, n. 267.

Argenta, lì 03-08-2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

---

### Attestazione di Esecutività

Divenuta esecutiva in data 13-08-2010 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del DLgs 18.08.2000, n. 267.

Argenta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

---

In copia a:

<input type="checkbox"/> Ufficio Sindaco	<input type="checkbox"/> Ufficio Turismo	<input type="checkbox"/> Servizio Progettazione e D.L.
<input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/> URP	<input type="checkbox"/> Settore Urbanistica
<input type="checkbox"/> Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/> Ufficio AA.PP.	<input type="checkbox"/> Settore Cultura
<input type="checkbox"/> Ufficio Personale	<input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali
<input type="checkbox"/> Servizi Demografici	<input type="checkbox"/> Ufficio Tributi	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale